



Decisione/1802/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5676/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Roberto Leoni - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Gino Scaccia - Componente
Antonino Piro - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5676/TFNSVE/2025-2026, 5676 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società PRATO SSDARL (matricola 39560) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore IOBBI GABRIELE (matricola 2258863);

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società PRATO SSDARL (matricola 39560), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore GABRIELE IOBBI (matricola 2258863).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 292,00 (duecentonovantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società PRATO SSDARL (matricola 39560) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (matricola 922716), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore GABRIELE IOBBI (matricola 2258863), nella misura di euro 292,00 (duecentonovantadue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai